



**Bruxelles, 9 ottobre 2023  
(OR. en)**

**13517/23**

**SOC 647  
ANTIDISCRIM 168  
GENDER 187  
JAI 1231  
FREMP 265  
COHOM 195  
EDUC 374**

## **RISULTATI DEI LAVORI**

---

|                |  |
|----------------|--|
| Origine:       | Segretariato generale del Consiglio  |
| Destinatario:  | Delegazioni  |
| n. doc. prec.: | 13167/23   |
| Oggetto:       | Conclusioni del Consiglio relative a misure volte a garantire ai Rom parità di accesso ad alloggi adeguati e desegregati e ad affrontare la questione degli insediamenti segregati |

---

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sul tema in oggetto, approvate dal Consiglio EPSCO nella sessione del 9 ottobre 2023.

**Misure volte a garantire ai Rom<sup>1</sup> parità di accesso ad alloggi adeguati e desegregati e ad affrontare la questione degli insediamenti segregati<sup>2</sup>**

**Conclusioni del Consiglio**

**RAMMENTANDO QUANTO SEGUE:**

1. Ai sensi dell'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

**RICORDANDO:**

3. La direttiva 2000/43/CE del Consiglio, che stabilisce un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica al fine di garantire la parità di trattamento all'interno dell'UE nei settori dell'occupazione, dell'istruzione, della protezione sociale (comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria), delle prestazioni sociali e dell'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio.

---

<sup>1</sup> Nel riconoscimento della diversità che contraddistingue le varie comunità rom, il termine "Rom" è usato con un significato generico per fare riferimento a una serie di gruppi diversi, tra cui Rom, Sinti, Kale, Gypsies, Romanichel, Boyash/Rudari. Il termine comprende anche gruppi quali Ashkali, Egiziani, gruppi orientali (compresi Dom, Lom, Rom e Abdal), i gruppi itineranti, tra cui i Travellers, gli Yenish e le popolazioni designate col concetto amministrativo di "Gens du voyage", nonché le persone che si identificano come zigani, senza negare le caratteristiche specifiche di tali gruppi.

<sup>2</sup> Ai fini delle presenti conclusioni del Consiglio, per "insediamenti segregati" si intendono le baraccopoli e gli insediamenti di alloggi non idonei di natura informale e stabile, con isolamento fisico, funzionale e/o sociale, in cui le condizioni oggettive in materia di alloggio, povertà e accesso ai diritti e ai servizi pubblici sono notevolmente peggiori rispetto al resto della popolazione.

4. La decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale<sup>3</sup>, in cui si afferma che il razzismo e la xenofobia costituiscono violazioni dirette dei principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, principi sui quali l'Unione europea è fondata e che sono comuni agli Stati membri.
5. La direttiva 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, in cui si afferma che tutti gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per migliorare o mantenere l'accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare dei gruppi vulnerabili o emarginati.
6. La raccomandazione sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom (2021), in cui il Consiglio ha esortato gli Stati membri a intensificare gli sforzi per migliorare l'integrazione sociale ed economica dei Rom.
7. Il pilastro europeo dei diritti sociali e il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali presentato dalla Commissione. In particolare, il principio 19 del pilastro fa riferimento all'alloggio e all'assistenza ai senzatetto e stabilisce che alle persone in stato di bisogno deve essere garantito l'accesso ad alloggi sociali o all'assistenza abitativa di qualità, che le persone vulnerabili hanno diritto a un'assistenza e a una protezione adeguate contro lo sgombero forzato e che ai senzatetto devono essere forniti alloggi e servizi adeguati al fine di promuoverne l'inclusione sociale. Il principio 20 del pilastro fa riferimento all'accesso ai servizi essenziali e precisa che ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi acqua, servizi igienico-sanitari, energia, trasporti, servizi finanziari e comunicazioni digitali, e che per le persone in stato di bisogno è disponibile un sostegno per l'accesso a tali servizi.

---

<sup>3</sup> GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

8. Le risoluzioni del Parlamento europeo sui Rom<sup>4</sup>, compresa in particolare la risoluzione sulla situazione dei rom che vivono in insediamenti nell'UE (2022).
9. La comunicazione della Commissione "Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025".
10. La comunicazione della Commissione "Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom", in particolare il suo obiettivo principale 7: "Aumentare la parità di accesso effettiva ad alloggi e servizi essenziali desegregati".
11. La comunicazione della Commissione "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025", che sottolinea come le donne possano essere oggetto di una discriminazione basata su più caratteristiche personali. Le donne rom, in particolare, possono subire discriminazioni fondate sul sesso oltre che sulla loro origine razziale o etnica.
12. La dichiarazione di Lisbona sulla piattaforma europea per la lotta contro la mancanza di una fissa dimora, firmata il 21 giugno 2021 dai rappresentanti delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato europeo delle regioni e della società civile, che promuove politiche basate su un approccio incentrato sulla persona, integrato e che privilegia le sistemazioni abitative permanenti.
13. Il quadro giuridico del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare per quanto riguarda la pratica manifestamente discriminatoria di segregare i Rom.
14. L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 1 (Sconfiggere la povertà), 10 (Ridurre le disuguaglianze) e 11 (Città e comunità sostenibili).

---

<sup>4</sup> GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 112, GU C 468 del 15.12.2016, pag. 36, GU C 449 del 23.12.2020, pag. 2 e GU C 385 del 22.9.2021, pag. 104.

## RICONOSCENDO QUANTO SEGUE:

15. La povertà e l'esclusione sociale, così come altri fattori quali la mancanza di misure politiche o di investimenti significativi, la limitata disponibilità e la scarsa qualità degli alloggi sociali, la discriminazione nel mercato degli alloggi e la segregazione fanno sì che in parecchi Stati membri il divario nell'accesso agli alloggi tra i gruppi in situazioni di vulnerabilità, Rom compresi, e il resto della popolazione sia rimasto praticamente invariato negli ultimi anni.
16. Secondo una ricerca condotta di recente dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) che ha preso in esame dieci paesi europei, le famiglie rom che vivono in condizioni di disagio abitativo sono il 52 %, contro il 17 % del resto della popolazione dell'UE. L'82 % dei Rom vive in alloggi sovraffollati e il 22 % in case senza acqua corrente, contro l'1,5 % della popolazione generale. Il 24 % ha subito discriminazioni nella ricerca di un alloggio<sup>5</sup>. Una precedente indagine condotta dalla FRA nel 2019 in altri sei Stati membri<sup>6</sup> aveva evidenziato discrepanze analoghe in termini di disagio abitativo tra popolazioni rom e non rom.
17. I dati sono raccolti a livello nazionale, nel rispetto dei requisiti costituzionali e legislativi nazionali nonché in linea con considerazioni d'ordine politico ed etico, al fine di analizzare le politiche pubbliche che affrontano le molteplici forme di discriminazione e altre questioni che interessano la popolazione rom, compresa l'esclusione abitativa. Tuttavia, tali dati non sempre sono sufficientemente ben definiti e non sempre riflettono pienamente la situazione attuale sul campo nei diversi Stati membri.

---

<sup>5</sup> FRA, *Roma in 10 European Countries* (I Rom in dieci paesi europei) (2022) (la relazione riguarda i seguenti Stati membri: Bulgaria, Croazia, Cechia, Grecia, Ungheria, Italia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Spagna).

<sup>6</sup> [FRA, \*Roma and Travellers in six countries\* \(I Rom e i Travellers in sei paesi\) \(2020\)](#) (la relazione riguarda i seguenti Stati membri: Belgio, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Svezia, nonché l'ex Stato membro Regno Unito).

18. I valori dell'UE possono prevalere solo in una società che rispetti la diversità, il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità di genere, e gli Stati membri dovrebbero garantire tali valori a tutte le persone, compresi i Rom.
19. La piena e attiva partecipazione e inclusione dei Rom nella società e le misure volte a lottare contro la discriminazione alleviano notevolmente le difficoltà dei Rom legate alla situazione abitativa, compresi i problemi derivanti dai pregiudizi da parte del resto della popolazione. A tale riguardo, garantire un accesso equo ed efficace all'occupazione e a servizi universali, quali l'istruzione e la formazione, la protezione sociale e l'assistenza sanitaria, è una priorità fondamentale.
20. L'antiziganismo è una forma di razzismo insolitamente diffusa che trae origine dal modo in cui la società in generale vede e tratta coloro che sono considerati come "zingari" in un processo storico di "alterizzazione" fondato su stereotipi e atteggiamenti negativi che a volte possono essere non intenzionali o inconsci. Tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno riconosciuto l'antiziganismo come un ostacolo all'inclusione e, di conseguenza, l'importanza di affrontarlo<sup>7</sup>.
21. Molteplici forme di discriminazione aggravano l'antiziganismo, nel senso che una persona può essere discriminata sulla base della sua origine razziale o etnica e, contemporaneamente, sulla base del sesso, della religione o delle convinzioni personali, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale.
22. La segregazione delle comunità rom è talvolta esacerbata dal fenomeno noto come "gentrificazione", che può portare le persone e le famiglie a basso reddito a dover abbandonare le zone in cui il valore degli immobili aumenta sensibilmente.

---

<sup>7</sup> Raccomandazione del Consiglio sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom (2021), punto 2.

## CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

23. Parecchi Rom incontrano difficoltà nell'accedere ad alloggi adeguati per motivi quali la vulnerabilità sociale ed economica o la discriminazione nell'accesso agli alloggi, che confina numerosi membri di questa comunità in alloggi non idonei all'interno di insediamenti segregati. La qualità degli alloggi ha un impatto diretto significativo sulle condizioni e opportunità di vita, sull'accesso all'istruzione e sulla generale parità di opportunità dei Rom, in particolare dei bambini. La parità di accesso a un alloggio adeguato è un prerequisito per il pieno godimento dei diritti fondamentali nonché per una vita dignitosa. Nell'attuare le politiche abitative in relazione ai Rom, occorre rispettare il quadro pertinente in materia di diritti umani.
24. Gli ostacoli che i Rom si trovano spesso ad affrontare nel tentare di accedere ad alloggi adeguati rafforzano il circolo vizioso della povertà intergenerazionale e delle violazioni dei diritti umani. Ciò limita l'aspettativa di vita e ostacola la coesione sociale.
25. Nonostante gli strumenti politici, finanziari e giuridici esistenti e gli sforzi già compiuti per affrontare le disuguaglianze abitative e le condizioni di disagio abitativo subite dai Rom, questi devono ancora fare i conti con disuguaglianze nell'accesso all'alloggio in diversi Stati membri. È dunque importante porvi rimedio e garantire alle comunità rom l'accesso ad alloggi adeguati.
26. Gli strumenti finanziari dell'UE, insieme alle fonti di finanziamento nazionali, regionali e locali, dovrebbero essere utilizzati, se del caso, per migliorare le condizioni abitative e per contribuire a eliminare la segregazione abitativa derivante dalla discriminazione o dalla povertà e dall'esclusione sociale nell'Unione europea. Per conseguire tali obiettivi è importante avviare e attuare programmi che siano incentrati sulla risoluzione del problema degli alloggi inadeguati e sulle altre sfide sociali ed economiche cui devono far fronte i Rom.
27. Il conseguimento di risultati efficaci richiede una stretta cooperazione tra i vari portatori di interessi, ciascuno dei quali contribuisce per il proprio ambito di competenza, in particolare a livello locale, se del caso.

28. È importante garantire la consultazione e il coinvolgimento dei membri delle comunità rom e della società civile impegnata a favore dei rom nell'elaborazione e nell'attuazione di tutte le politiche volte specificamente a combattere la segregazione abitativa e la discriminazione nei confronti dei Rom.
29. La cooperazione transnazionale e l'apprendimento reciproco sono essenziali nell'opera di eliminazione della segregazione abitativa nei confronti dei Rom, anche al fine di migliorare le condizioni abitative dei Rom nomadi negli Stati membri in cui esistono queste comunità, come anche dei Rom che circolano all'interno dell'UE e colgono opportunità di lavoro stagionale o a breve termine.
30. Le presenti conclusioni si fondano sui precedenti lavori e impegni politici del Consiglio europeo, del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione e sull'operato di altri pertinenti portatori di interessi, nonché sui documenti elencati nell'allegato.

## **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**

### **INVITA GLI STATI MEMBRI, conformemente alle rispettive competenze e circostanze nazionali, A:**

31. Adottare misure concrete, conformemente alle rispettive strategie nazionali in materia di Rom, per migliorare la situazione abitativa dei Rom ed eliminare la segregazione abitativa, laddove esistono insediamenti segregati di Rom. A tal fine sono disponibili vari strumenti finanziari, tra cui i programmi FSE+, FESR e di sviluppo rurale ai livelli nazionale e regionale, nonché gli strumenti e le iniziative nell'ambito di *NextGenerationEU* e di *InvestEU*. È importante garantire un'efficace complementarità nell'uso delle varie fonti di finanziamento.

32. Destinare risorse finanziarie adeguate per creare, mantenere o migliorare le infrastrutture, ove necessario, nei quartieri svantaggiati in termini di servizi essenziali quali trasporti, acqua e servizi igienico-sanitari, sistemi fognari, reti digitali e accesso a servizi pubblici e privati come la raccolta dei rifiuti, i centri sanitari, le scuole, l'illuminazione, l'elettricità, il gas e le reti di comunicazione, comprese le connessioni telefoniche e internet, valutando nel contempo l'uso di tecnologie innovative, digitali e verdi. Tutti gli interventi dovrebbero essere accompagnati da misure attive di desegregazione.
33. Nei casi in cui i Rom incontrano difficoltà nel tentare di beneficiare di politiche abitative universali, attuare iniziative abitative per le comunità rom vulnerabili, come anche per altre comunità vulnerabili, e integrare misure di salvaguardia e criteri di inclusività nelle strategie nazionali di inclusione dei Rom.
34. Offrire informazioni e formazione sulla parità di trattamento e sulla lotta contro l'antiziganismo e la discriminazione al personale competente dei servizi abitativi e di altri settori quali i servizi sociali, l'istruzione, l'occupazione e i servizi sanitari, nonché al personale competente delle amministrazioni locali.
35. Garantire alle famiglie che vivono in insediamenti svantaggiati la partecipazione ai processi decisionali. Proseguire questo lavoro di concerto con la società civile rom europea, garantendo nel contempo la partecipazione dei Rom al processo decisionale a tutti i livelli amministrativi e governativi sulla base della parità di trattamento, prestando particolare attenzione all'importanza di coinvolgere i giovani e le donne rom nell'elaborazione delle politiche.
36. Individuare le risorse finanziarie disponibili a livello UE, nazionale, regionale e locale per contribuire a eliminare la segregazione abitativa che colpisce i Rom.

**INVITA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI, in stretta cooperazione e conformemente alle rispettive competenze e circostanze nazionali, a:**

37. Continuare a utilizzare il portafoglio di indicatori del quadro strategico dell'UE per i Rom<sup>8</sup> e a perseguire il conseguimento degli obiettivi a livello di UE stabiliti in tale quadro, nonché, se del caso, degli obiettivi quantitativi e/o qualitativi stabiliti nei quadri strategici nazionali per i Rom. Gli indicatori possono essere disaggregati, tra l'altro, per sesso, età e stato di dipendenza o disabilità, tra gli altri criteri, e definiti insieme agli attori pertinenti, compresi i rappresentanti dei Rom, al fine di contribuire al monitoraggio sistematico dell'attuazione dei quadri strategici nazionali per i Rom e all'eliminazione della segregazione abitativa che colpisce i Rom.
38. Sostenere la società civile rom e metterla nelle condizioni di accedere alle risorse finanziarie disponibili a livello UE, nazionale, regionale e locale su un piano di parità con gli altri portatori di interessi, in modo da rafforzare le sue strutture di rappresentanza e la sua capacità di essere attivamente coinvolta nei processi decisionali in condizioni di parità di trattamento, prestando particolare attenzione all'importanza di coinvolgere i giovani e le donne rom nell'elaborazione delle politiche.
39. Garantire, conformemente alle norme applicabili, l'efficace monitoraggio dei programmi e degli strumenti di spesa volti a promuovere la desegregazione delle comunità rom.
40. Sostenere l'efficace funzionamento dei punti di contatto nazionali per i Rom e il loro coinvolgimento nell'elaborazione delle politiche a tutti i livelli, compreso nel settore degli alloggi.

---

<sup>8</sup> Si vedano la raccomandazione del Consiglio sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom (2021), punto 38, e la comunicazione della Commissione "Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom" (2020), allegato 2.

## **INVITA LA COMMISSIONE A:**

41. Sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per affrontare il problema della segregazione e del disagio abitativi, ove esistano, in linea con la raccomandazione del Consiglio sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom (2021) e, se del caso, tener conto della risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei rom che vivono in insediamenti nell'UE nonché del quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom per il periodo 2020-2030, anche prendendo in considerazione e sostenendo debitamente l'attuazione dei fondi dell'UE investiti in alloggi e infrastrutture.
42. Promuovere azioni concrete per garantire ai Rom un accesso effettivo e reale ad alloggi non segregati, adottando un approccio che riconosca che una persona può essere discriminata sulla base dell'origine razziale o etnica e, contemporaneamente, sulla base del sesso, della religione o delle convinzioni personali, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale, e prestando particolare attenzione ai giovani e ai bambini, nonché alle vittime di qualsiasi forma di violenza contro le donne e della tratta di esseri umani.
43. Promuovere la cooperazione transnazionale e la condivisione di buone pratiche tra gli Stati membri.

## Riferimenti

### 1. Consiglio europeo

Conclusioni del Consiglio europeo (23 e 24 giugno 2011), doc. EUCO 23/1/11 REV 1, pag. 13

### 2. Normativa dell'UE

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22)

Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1)

Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55)

### 3. Consiglio

Raccomandazione sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom (GU C 93 del 19.3.2021, pag. 1)

### 4. Commissione

Comunicazione "Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom" (COM(2020) 620 final)

Allegato II della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Portafoglio di indicatori

Comunicazione "Un'unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (doc. 6678/20)

### 5. Parlamento europeo

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2022 sulla situazione dei rom che vivono in insediamenti nell'UE (2022/2662(RSP))

### 6. Comitato delle regioni

Parere del Comitato delle regioni — Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom, 2021

## **7. Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)**

*Roma in Ten European Countries* (I Rom in dieci paesi europei), 2022

*Roma and Travellers in six countries* (I Rom e i Travellers in sei paesi), 2020

## **8. Altro**

Dichiarazione di Lisbona sulla piattaforma europea per la lotta contro la mancanza di una fissa dimora (21 giugno 2021)

Causa ORŠUŠ e a. / CROAZIA. Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Relazione finale di Alvaro Gil-Robles sulla situazione dei diritti umani di Rom, Sinti e Travellers in Europa (15 febbraio 2006)

Articolo 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

Articolo 1 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale

Articoli 28 e 30 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche

Articoli 1 e 3 della Convenzione del 14 dicembre 1960 contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento

Dichiarazione della FEANTSA "*The Housing Situation for Roma in the EU Remains Difficult*" (La situazione abitativa dei Rom nell'UE rimane difficile)

## **9. Consiglio d'Europa**

Raccomandazione R (2000) 4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'istruzione dei bambini rom/zigani in Europa (adottata il 3 febbraio 2000) e relativo allegato

Raccomandazione CM/Rec (2009)4 del Comitato dei ministri agli Stati membri sull'istruzione dei Rom e dei Travellers in Europa (adottata il 17 giugno 2009)

Raccomandazione n. 1203 (1993) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sugli zigani in Europa

Raccomandazione n. 1557 (2002) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla situazione giuridica dei Rom in Europa